

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 287/2013 DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 2013

**recante modifica degli allegati IV e VIII del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, lettere a) e b), e l'articolo 40, paragrafo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 10 *ter* del regolamento (CE) n. 73/2009 prevede la possibilità, per gli Stati membri che hanno applicato la modulazione volontaria per l'anno civile 2012, di continuare a ridurre i pagamenti diretti per l'anno civile 2013. Il Regno Unito ha comunicato alla Commissione la propria decisione di avvalersi di questa possibilità, il che ha dato origine alla decisione di esecuzione della Commissione 2013/146/UE, del 20 marzo 2013, che fissa gli importi risultanti dall'applicazione dell'aggiustamento volontario nel Regno Unito per l'anno civile 2013<sup>(2)</sup>. Occorre pertanto rivedere il corrispondente massimale di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 73/2009.
- (2) La Grecia, la Spagna, il Lussemburgo, Malta e il Regno Unito hanno comunicato alla Commissione l'intenzione di concedere un sostegno ai viticoltori per il 2014 mediante l'assegnazione di diritti all'aiuto a norma dell'articolo 103 *sexdecies* del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)<sup>(3)</sup>. Occorre pertanto adeguare in tal senso i rispettivi massimali nazionali di cui all'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009.

- (3) Le informazioni che gli Stati membri devono comunicare a norma dell'articolo 188 *bis*, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007 sulle superfici estirpate, e a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 sulla media regionale del valore dei diritti all'aiuto per le superfici estirpate non erano ancora note quando sono stati fissati i massimali netti per il 2013, di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 73/2009, riportati nell'allegato IV del medesimo regolamento come modificato dal regolamento (UE) n. 671/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(4)</sup>. Gli importi di detti massimali si sono pertanto basati su stime. A seguito delle comunicazioni di Germania, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Austria, Portogallo e Slovenia in conformità all'articolo 188 *bis*, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e all'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, occorre rivedere gli importi dei massimali stabiliti nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 73/2009 per il 2013.
- (4) Occorre pertanto modificare in tal senso gli allegati IV e VIII del regolamento (CE) n. 73/2009.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Gli allegati IV e VIII del regolamento (CE) n. 73/2009 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

<sup>(1)</sup> GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.<sup>(2)</sup> GU L 82 del 22.3.2013, pag. 58.<sup>(3)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU L 204 del 31.7.2012, pag. 11.